

IN BREVE n. 20 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato all’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – AGESCI, nel 50° anniversario
 - Data di emissione: 4 maggio 2024

- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla convivenza tra i popoli: la caduta del muro di Gorizia, nel 20° anniversario
 - Data di emissione: 7 maggio 2024



- Emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “lo Sport” dedicata alla vittoria italiana della Coppa Davis
 - Data di emissione: 8 maggio 2024



- Emissione di francobolli ordinari celebrativi Europa 2024 - Flora e Fauna Sottomarina (Tartaruga e Pesce spada)
 - Data di emissione: 9 maggio 2024



- Emissione di francobollo ordinario della Serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicata a Coppa della Perugina nel centenario
 - Data di emissione: 9 maggio 2024

INPS - PENSIONE ANTICIPATA C.D. OPZIONE DONNA: MODIFICHE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 138, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna.

Per quanto non diversamente previsto, restano valide le istruzioni diramate dall'Istituto con la [circolare n. 25 del 6 marzo 2023](#).

In particolare, l'articolo 1, comma 138, della [legge di Bilancio 2024](#) estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell'UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la [circolare n. 53 del 6 aprile 2021](#)).

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l'accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito

civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);

- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.

Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell'anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

Al riguardo:

- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell'Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito *web* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione "Crisi d'impresa".

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 59 del 3.05.2024 (documento 102)

INPS: MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ - SALARI MEDI E CONVENZIONALI 2024 da DplMO - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024, illustra, con riferimento all'anno 2024, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei seguenti lavoratori:

- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, anche per altre prestazioni: **congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato**, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di **congedo** riconosciuti in favore dei **familiari di disabili in situazione di gravità**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 61 del 6.05.2024 (documento 103)

INPS - BONUS MAMME: COMUNICAZIONE DEI CODICI FISCALI DEI FIGLI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, comunica che le lavoratrici fruitrici dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (madri di tre o più figli – cd. bonus mamme), previsto dall'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), possono comunicare **direttamente all'Istituto** le informazioni relative ai figli, attraverso una apposita *utility*.

L'applicativo, denominato “**Utility Esonero Lavoratrici Madri**”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell'Istituto www.inps.it, al seguente percorso:

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

La lavoratrice interessata a fornire direttamente all'Istituto le informazioni relative ai figli, dopo aver selezionato la voce “**Utility Esonero Lavoratrici Madri**” in “Elenco domande di sgravio”, può procedere con la dichiarazione degli identificativi, fornendo i codici fiscali o, in via alternativa, laddove non sia in possesso dei codici fiscali, le informazioni anagrafiche dei figli.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1702 del 6.05.2024 (documento 104)

INPS - CERTIFICAZIONE UNICA 2024: MODALITÀ DI RILASCIO da DplMo - Fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 63 del 7 maggio 2024, illustra le attività svolte annualmente dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, riguardanti l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del [D.P.R. n. 322/1998](#).

L'Istituto specifica, inoltre, i canali di accesso a disposizione dell'utenza per l'acquisizione della predetta Certificazione Unica 2024.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 63 del 7.05.2024 (documento 105)
Allegato 1 alla circ.63/2024 (documento 106)

GARANTE PRIVACY - IL DIPENDENTE HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Pubblicato il 8 Mag 2024

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 522 del 3 maggio 2024, ha sottolineato come i lavoratori abbiano diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l'esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l'approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Il Provvedimento

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara Di Lorenzo

La Suprema Corte ha ribadito che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 cod. pen. le condotte consistenti:

- nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra);
 - nel provvedere da parte dell'odontotecnico ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo;
 - nella installazione direttamente da parte dell'odontotecnico di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista;
 - nella installazione da parte dell'odontotecnico di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato.
- Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione.

***Corte di Cassazione sez.V penale - Sentenza numero 17164 del 25 marzo 2024
dep. il 24 aprile 2024***

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez.V Pen. Sentenza n. 17164 del 25 marzo 2024 (documento 107)

CRESCONO LE INDENNITÀ DI MALATTIA E DI CONGEDO STRAORDINARIO NEL 2024 PER CO.CO.CO. E LAVORATORI AUTONOMI

L'Inps ha adeguato a seguito della variazione del tasso di inflazione che l'anno scorso ha registrato una variazione in positivo del 5,4%, le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità per i lavoratori autonomi e parasubordinati.

VEDI IN

- <https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-cresce-l-indennita-di-malattia-e-il-congedo-straordinario-nel-2024>
- [Circolare Inps 61/2024](#) vedi sopra -Documento allegato 103-

ONAOSI ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP A BERLINO

Scadenza: 12 giugno 2024 12:00

"FROM IDEA TO PROTOTYPE: ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP IN BERLIN", DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO. 10 POSTI RISERVATI PER AGLI STUDENTI ONAOSI.

Il progetto formativo, in collaborazione con l'**Associazione dei Collegi Europei (EUCA)**, ha l'obiettivo di far acquisire competenze pratiche e metodologiche e i principi fondamentali alla base del processo di sviluppo di una startup.

Possono presentare domanda gli **assistiti ONAOSI** e, a residuo di posti disponibili, i **figli dei contribuenti** che abbiano un'età inferiore ad anni 30, studenti universitari di qualsiasi ambito regolarmente iscritti per l'anno accademico 2023/2024, in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.

Per gli assistiti oltre alla partecipazione gratuita è prevista l'assegnazione di un contributo in denaro di € 300 (spese viaggio, spese extra).

I dieci posti disponibili saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, secondo una graduatoria di merito.

La domanda dovrà essere trasmessa via email a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire **entro le ore 12 del 12 giugno 2024**.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'**Ufficio Formazione post laurea** (075/5869531, centralino 075/5869511) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00 oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

ASSISTITI: [Scarica la brochure del progetto, l'Avviso e la modulistica](#)

NON ASSISTITI: [Scarica la brochure del progetto, l'Avviso e la modulistica](#)

ONAO SI - SEI NUOVI BANDI PER AMPLIARE IL SOSTEGNO NEI CONFRONTI DEI FIGLI DEI CONTRIBUENTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

La Fondazione spiega di voler progressivamente ampliare e modellare con nuovi mirati interventi assistenziali, il sostegno nei confronti dei nuclei familiari dei contribuenti viventi nei quali siano presenti figli con disabilità idonee a limitarne il loro potenziale di sviluppo educativo, formativo e di accesso al lavoro. Grande attenzione è stata posta agli studenti con difficoltà riconducibili ai cosiddetti “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e, in particolare, a DSA o ADHD.

LEGGI IN

[Da Onaosi sei nuovi bandi per ampliare il sostegno nei confronti dei figli dei contribuenti in condizioni di svantaggio - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE ACQUISTO BOX la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Quale coniuge convivente, vorrei acquistare un' autorimessa di nuova costruzione che sarà pertinenziale all'abitazione in cui vivo ma di proprietà di mia moglie. Posso usufruire della detrazione provvedendo al pagamento con bonifico bancario della fattura a me intestata?

Risponde Paolo Calderone

L'articolo **16-bis** del Tuir (comma 1, lettera d) comprende tra gli interventi ammessi a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. In particolare, l'agevolazione viene riconosciuta:

- per gli interventi (di nuova costruzione) effettuati per realizzare parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa
- per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, in merito agli adempimenti da osservare per avere diritto all'agevolazione per l'acquisto di un box auto, il bonifico deve essere eseguito, in linea generale, dal proprietario o dal titolare del diritto reale dell'unità abitativa sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.

Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale, che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione può essere riconosciuta anche al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa. In tal caso, è necessario che nella fattura sia attestato che le spese agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico (**[circolare n. 11/2014, risposta 4.6](#)**).

INPS - PENSIONE SUPERSTITI IN FAVORE DEI NIPOTI MAGGIORENNI

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2024, recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2022, con riferimento alla possibilità di riconoscere la pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.64 del 7 maggio 2024 (documento 108)

VERSO UNA SANITÀ INTEGRATIVA 2.0?

Gli esiti dell'indagine conoscitiva in materia di sanità integrativa condotta dalla Commissione Sanità e Lavoro del Senato dovrebbero portare a un'iniziativa legislativa per il riordino normativo del sistema entro l'estate. Alcune considerazioni alla luce degli ultimi dati diffusi dall'Anagrafe del Ministero della Salute

[Verso una sanità integrativa 2.0? \(itinerariprevidenziali.it\)](http://itinerariprevidenziali.it)

Addio al S.S.N. invidiato dall'estero e sostenuto dai cittadini coi prelievi fiscali? L'attuale incapacità gestionale ci porta a tale soluzione? ... ?!?!? addio al diritto alla tutela della salute?

GOVERNO - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il decreto legge 9 maggio 2024, n. 61, con disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

Il decreto entra in vigore il 10 maggio 2024.

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2024, n. 61

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attivita' a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonche' ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operativita' delle Forze armate;

Ravvisata in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unita' di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2

Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentativita' a livello nazionale

1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

2. e' sostituito dal seguente:

«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte:

- a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
- b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate

Art. 3

Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 4

Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio